



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 473 del 20 aprile 2016

Oggetto: fascicolo 4702/2015 - ISP- 7/2015 Visita ispettiva ai sensi dell'art. 6, co. 9 lett. a) b) del dlgs. 163/2006 presso l'AORN di Caserta. Vari interventi.

Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale di Caserta «Sant'Anna e San Sebastiano»

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 20.4.2016;

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori.

Premesse

Con prot. 117438 del 16.9.15 è stata rimessa all'Ufficio Vigilanza Lavori, in ottemperanza al deliberato del Consiglio assunto nella seduta del 9.9.2015, la relazione ispettiva del 2.9.2015 inerente i lavori di ristrutturazione ospedaliera denominati di seconda fase; l'Ufficio ha inoltre acquisito e esaminato anche la relazione ispettiva di prima fase del 27.4.2015.

Con nota 148548 del 6.11.2015, sono state inviate al Commissario Straordinario dell'AORN Caserta le risultanze istruttorie esaminate dal Consiglio nell'adunanza del 4.11.2015.

In tali risultanze veniva evidenziato:

per quanto attiene i lavori di cui alla prima relazione ispettiva del 27.4.2015:

- 1) che l'AORN aveva operato un frazionamento degli interventi di manutenzione nel triennio 2012/2014 che aveva sottratto al confronto concorrenziale lavori di importo complessivamente non trascurabile;
- 2) che oltre alle criticità evidenziate per le singole gare, per quanto attiene i n. 7 lavori di modesto importo esaminati, questi risultano derivare da esigenze estemporanee, utili a fronteggiare situazioni contingenti e, pertanto, la S.A. appare non aver avuto alcuna programmazione dei lavori, in aperto contrasto con le disposizioni dell'art. 128 del d.lgs. 163/2006;
- 3) che in diversi casi l'elenco dei nominativi delle imprese da invitare era esplicitato nella delibera di approvazione degli atti e di indizione gara e trattasi di delibera soggetta a pubblicazione; si è pertanto creato il potenziale pericolo di inquinamento della gara, violando le disposizioni di cui all'art. 13, commi 2, lett. b) e 3 del D.LGS 163/2006;
- 4) che per quanto attiene l'intervento sui padiglioni Z e W non sia chiaro come si sia giunti con l'atto transattivo del 2013 al riconoscimento della somma di € 4.982.200.00 per il "lodo del 2004";
- 5) che per il medesimo intervento si rilevano una quadruplicazione dei tempi di esecuzione ed una maggiorazione delle spese di € 11.000.000,00 (84% in più) per effetto di varianti e contenzioso;
- 6) che in relazione a quanto sopra può prospettarsi un danno patrimoniale per le maggiori spese sostenute e un danno sociale per il ritardo nella messa a disposizione della comunità delle strutture ospedaliere.

Per quanto attiene i lavori di ristrutturazione dell'ospedale veniva evidenziato:

- che tra gli elaborati tecnici del progetto definitivo posto a base di gara non erano presenti le indagini geotecniche ex art. 93, co. 4 del d.lgs. 163/2006 e che in caso di mancanza la procedura da seguire era quella ex art. 169, co. 2 del D.P.R. 207/10 secondo il quale «Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario»;
- che le prime due varianti non appaiono qualificabili, come indicato dalla S.A., come fattispecie ex art. 132, co. 3 del Codice né la terza ex art. 132, co. 1 lett. c) del Codice; tali varianti, come da relazione ispettiva, sono di fatto connesse a progettazione incompleta/errata;
- che si evidenziano carenze nel controllo dei tempi di esecuzione; dagli iniziali 800 gg si è passati, a causa di varianti e proroghe, a 1425 e non si è fatto ricorso, a fronte di impedimenti nelle lavorazioni, alla redazione di appositi verbali di sospensione; si richiama a proposito l'art. 154, co. 7 del d.p.r. 207/10 inerente le consegne parziali che, a sua volta, richiama l'art. 158 sulla

sospensione dei lavori («in caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 158»);

- che si registra la mancanza di contabilità ufficiale fino al 4° S.AL. in violazione della normativa sull'agomento del D.P.R. 207/10;
- che l'intervento ha visto l'instaurarsi di un rilevante contenzioso riconducibile alla incongruente programmazione e gestione della fase esecutiva.

Si chiedeva anche un aggiornamento sugli interventi di cui alla prima fase ispettiva e, per quanto attiene i lavori di ristrutturazione, sono state chieste notizie su eventuali azioni che la S.A. intende porre in essere a fronte delle criticità evidenziate, oltre ad informazioni circa il proseguimento dei lavori e lo sviluppo del contenzioso.

Con prot. 168442 del 11.12.2015 pervenivano le valutazioni e controdeduzioni della S.A.; tale nota è pervenuta a firma dell'attuale Commissione Straordinaria, costituita da tre componenti, nominati Commissari prefettizi per la gestione provvisoria dell'A.O.R.N. con decreto del Prefetto di Caserta del 2.3.2015; nel dettaglio la Commissione Straordinaria ha inoltrato, al fine di fornire riscontro alle contestazioni, la relazione dell'attuale Direttore dell'Unità Operativa Complessa Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici (nel seguito indicata come UOC).

Successivamente, per le vie brevi, è stata richiesta una audizione presso l'Ufficio istuttore da parte del Tecnico Sovraordinato, incaricato dalla Commissione Straordinaria, audizione che si è svolta in data 8.4.2016 durante la quale è stata consegnata una breve memoria su alcuni aspetti ritenuti rilevanti ed una bozza di atto transattivo inerente l'intervento «Lavori di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di Caserta».

Considerato in fatto

1) Relazione ispettiva del 27.4.2015

Nella prima visita ispettiva, di cui alla relazione del 27.4.2015, sono state effettuate, per quanto attiene i lavori, valutazioni in merito al frazionamento degli interventi con riferimento a n. 7 appalti di importo contenuto, che si riassumono brevemente nel seguito, e circa i lavori di costruzione del nuovo padiglione di cardiologia e cardiocirurgia (Padiglione z) e del nuovo dipartimento per l'emergenza ed accettazione (Padiglione w) di importo rilevante (importo a base d'asta L. 34.850.000.000).

1.1 Frazionamento degli affidamenti

Sono state eseguite verifiche su n. 5 operatori economici; le imprese di cui trattasi sono state destinatarie di oltre 500 affidamenti diretti, liquidati nel triennio 2012/2014 per un importo complessivo superiore ad 800.000,00 €.

Si riporta la tabella con l'indicazione degli importi.

		Odeia	Iannone	G.M.G.*	Euro Impianti	D.M. Soffitti**	Totale
2012	n. fatt.	19	90	82	85	32	308
	n. CIG	19	86	76	85	29	295
	Importi	20.472,84	144.130,21	121.906,75	129.194,41	65.486,78	481.190,99
2013	n. fatt.	59	49		25	31	164
	n. CIG	58	49		25	31	163
	Importi	111.187,42	54.503,08		52.205,85	93.645,70	311.542,05
2014	n. fatt.	2	24		17	3	46
	n. CIG	2	23		17	3	45
	Importi	2.679,28	23.574,73		15.509,00	3.845,26	45.608,27
Aperte	n. fatt.	27	21		11	7	66
	Importi	42.119,41	31.239,88		12.511,39	25.446,36	111.317,04
Totale	n. fatt.	107	184	82	138	73	584
	Importi	176.458,95	253.447,90	121.906,75	209.420,65	188.424,10	949.658,35

* 6 fatture del 2012 sono state liquidate senza CIG

** 3 fatture del 2012 sono state liquidate senza CIG

La relazione ispettiva evidenzia come « l'effetto finale è quello di aver sottratto al confronto concorrenziale affidamenti che, complessivamente, sono di importo non trascurabile. Al riguardo è sufficiente notare che le imprese interessate da questi affidamenti operano nel settore della manutenzione degli immobili, quindi, cumulando insieme i singoli affidamenti si sarebbe potuto procedere con un'unica gara di manutenzione (...) vi sono altre imprese che si trovano in situazioni analoghe a quelle descritte per le 5 imprese (...), per le quali si potrebbero ripetere gli stessi ragionamenti avanzati circa il possibile effetto di frazionamento degli appalti. Si tratta di imprese operanti, non solo nel settore dei lavori e della manutenzione, ma anche nell'ambito dei servizi sanitari (...), non però oggetto diretto di istruttoria».

Su quanto sopra esposto l'attuale Direttore dell'UOC ha convenuto evidenziando che «riscontra per gli anni 2012/2013/2014 l'avvenuto improprio frazionamento di affidamenti di lavori tutti afferenti all'ambito della manutenzione degli edifici e degli impianti dei plessi ospedalieri. (...), si riscontra che l'avvenuto frazionamento dei lavori consegue alla mancanza di qualsiasi azione pianificatoria dell'ufficio tecnico in ordine alla programmazione degli interventi ed, in generale, alla corretta gestione del patrimonio immobiliare».

1.2 Esame di interventi di importo contenuto affidati con procedura negoziata

CIG 59850603C1 - manutenzioni edili Importo a base d'asta 35.000,00 €.

Trattasi di procedura negoziata con criterio di aggiudicazione al massimo ribasso. Il ribasso di aggiudicazione è stato pari al 40,101%. L'impresa aggiudicataria è la ditta Odeia S.r.l. Le principali

anomalie riscontrate sono: mancanza di elenco lavori, prezzi unitari e termine di esecuzione (violazione artt. 118 e 173 DPR 207/2010 e art. 82 D.LGS 163/2006). Infatti, stando alla delibera di indizione della gara n. 761/2014 e annesso capitolato d'oneri le imprese dovevano formulare l'offerta e il ribasso sui prezzi del prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania anno 2013 e non su un elenco specifico redatto dall'amministrazione per quell'affidamento. Dette violazioni hanno determinato un contratto indefinito sul tipo di lavori da eseguire e sul tempo di esecuzione.

A fronte di quanto sopra indicato la S.A. ha chiarito, tra l'altro che « a fronte della mancanza del progetto non è stato disposto alcun intervento a valere sull'affidamento in questione, né risultano agli atti fatture emesse. Pertanto con determina n. 746 del 10/12/2015 viene disposta la revoca dell'affidamento in questione».

CIG 57865750C1 - lavori di riqualificazione del magazzino.

Importo a base d'asta pari a 43.825,30 €. Criterio di aggiudicazione al massimo ribasso. Ribasso di aggiudicazione 7,851%. Impresa aggiudicataria è risultata la Proglobal S.r.l., unica partecipante. Trattasi di cottimo fiduciario alla cui gara sono state invitate n. 5 imprese. La principale anomalia è rappresentata dal fatto che l'elenco dei nominativi delle imprese da invitare era esplicitato nella delibera del DG n. 411 del 29.5.2014 di approvazione degli atti e di indizione gara. Trattandosi di delibera soggetta a pubblicazione, si è creato il potenziale pericolo di inquinamento della gara. Infatti, con tale procedura si è violata la disposizione di cui all'art. 13, commi 2, lett. b) e 3 del D.LGS 163/2006.

La S.A. ha informato sul punto che « fermi restando i rilievi mossi in ordine alla fase di affidamento, i lavori – risultanti ultimati alla data del 31/1/2015 - sono stati liquidati nella misura di € 42.007,72 oltre IVA a seguito di collaudo effettuato in data 23/7/2015».

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a pavimentazioni e rivestimenti in PVC e linoleum.

Importo a base d'asta 35.000,00 € e criterio di aggiudicazione al massimo ribasso. Sono state invitate n.10 ditte, hanno partecipato n. 2. Si tratta di una gara le cui prestazioni, in termini di prezzo e tipologia di materiali da utilizzare risultano alquanto aleatori per mancanza di un progetto e, in particolare, di un computo metrico estimativo.

Su questo intervento la S.A. non ha fornito controdeduzioni.

CIG 5840337E8B- lavori di manutenzione e fornitura in opera di infissi, serramenti e dei manufatti metallici vari.

Appalto triennale (accordo quadro) di importo complessivo di € 120.000,00. Sono state invitate n. 10 ditte; imprese partecipanti n. 3. Il ribasso di aggiudicazione è stato del 42,727% ed il criterio utilizzato di aggiudicazione al massimo ribasso. La gara è stata aggiudicata all'impresa individuale di Luigi Iannone. Anche in questo caso le imprese da invitare erano indicate nella delibera 534 del 2014

con indizione della gara in violazione dell'art. 13 del d.lgs 163/2006. La gara è stata indetta senza preventivo computo metrico e, quindi, data la natura delle prestazioni richieste (di volta in volta dall'amministrazione) di difficile stima del corrispettivo da determinarsi a consuntivo.

La S.A. ha informato che « con deliberazione n. 79 del 25/06/2015 l'AORN ha revocato in autotutela la deliberazione n. 534 del 27/6/2014 con la quale veniva indetta la procedura di gara, nonché la deliberazione n. 439 del 23/12/2014 con la quale i lavori di cui all'affidamento in parola venivano assegnati alla ditta "Infissi in alluminio e ferro Iannone Luigi"».

CIG 4869023CEO - manutenzione - importo € 150.000,00

La procedura è stata annullata in autotutela dall'amministrazione come da delibera n. 840 del 15.11.2013.

CIG 4868131CC6 - affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla tinteggiatura e verniciatura.

Affidamento triennale (anche se non qualificato come tale, trattasi di fatto di accordo quadro). Importo complessivo 450.000,00 €. Il numero delle imprese invitate è pari a 5, i cui nominativi sono stati desunti, per quanto riferito, dagli elenchi presenti nel sito dell'ex AVCP. Anche in questo caso i nominativi delle imprese da invitare erano esplicitati nella delibera del DG n. 31 del 15.01.2014 di approvazione degli atti e di indizione gara. La gara, aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata indetta senza preventivo computo metrico e, data la natura delle prestazioni richieste (di volta in volta dall'amministrazione), di difficile stima del corrispettivo da determinarsi a consuntivo. L'impresa aggiudicataria è risultata quella di Cioffi Salvatore; unica partecipante, con un ribasso di aggiudicazione pari al 15,65%. La procedura è stata annullata in autotutela dall'amministrazione come da delibera n. 840 del 15.11.2013.

CIG5786609CCC-affidamento lavori di adeguamento degli ambienti per ampliamento del laboratorio di analisi

Importo a base d'asta 42.304,73. Aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso risultato poi pari al 38,993%. Numero di imprese invitate: 5; numero di imprese partecipanti 3. La principale anomalia è anche in questo caso rappresentata dal fatto che l'elenco dei nominativi delle imprese da invitare era esplicitato nella delibera del DG n. 412 del 29.5.2014 di approvazione degli atti e di indizione gara. Impresa aggiudicataria C.L.V. Costruzioni, con un ribasso pari al 38,993%.

La S.A. ha reso noto che « in considerazione dei vizi in ordine alla procedura di affidamento, l'AORN non ha dato seguito all'aggiudicazione lasciando decorrere i termini di validità dell'offerta della ditta C.L.V. Costruzioni e dando avvio alla contestuale predisposizione degli atti progettuali ed amministrativi propedeutici all'indizione di una nuova procedura di gara».

Valutazioni ispettive – considerazioni in merito ai lavori sopracitati

In generale, al di là delle singole valutazioni delle gare la relazione ispettiva ha evidenziato che i lavori esaminati risultano derivare da esigenze estemporanee, utili a fronteggiare situazioni contingenti e, pertanto la S.A. appare non aver operato alcuna programmazione dei lavori, in aperto contrasto con le disposizioni dell'art. 128 del d.gls. 163/2006.

1.3. Lavori di costruzione del nuovo padiglione di cardiologia e cardiocirurgia (Padiglione z) e del nuovo dipartimento per l'emergenza ed accettazione (Padiglione w).

I lavori sono stati aggiudicati nel dicembre 1997 all'ATI composta dalle imprese: CO.GE.PA Costruzioni Generali Passarelli (mandataria), Sieme S.r.l., Graded S.r.l., Ascensori Bonavolontà, Stacchiotti Impianti S.r.l.. L'importo a base d'asta era di L. 34.850.000.000 e la gara è stata aggiudicata con il ribasso d'asta del 27,180%. Pertanto l'importo netto contrattuale venne stabilito in nette lire 25.377.770.000. I lavori sarebbero dovuti terminare in 760 giorni naturali e consecutivi.

Il contratto - a corpo - è stato sottoscritto il 12.8.1998. Per effetto della redazione di 4 perizie di variante, l'importo netto dei lavori è risultato di L. 31.693.173.688 (importo comprensivo di L. 861.668.464 per lavori disposti dal Direttore dei Lavori con Ordini di servizio).

Nel corso dei lavori, inoltre, è stato definito un accordo bonario ex art. 31 bis legge 109/94 attraverso il quale l'Azienda Ospedaliera ha riconosciuto all'ATI appaltatrice la somma di L. 595.000 a fronte di pretese per L. 5.474.144.982. Nel 2004, con i lavori ancora in corso, è stato emesso un lodo arbitrale con il quale la S.A. è stata condannata al pagamento della somma di € 4.879.607,86 oltre interessi e rivalutazioni e la somma di € 138.736,36 per lavori extracontratto. Dopo il lodo arbitrale la S.A. ha disposto la rescissione contrattuale, motivata dai ritardi nell'esecuzione dei lavori. Tanto il lodo quanto la rescissione contrattuale sono stati superati con la sottoscrizione tra le parti, nel dicembre 2004, di un atto transattivo con il quale (in sintesi) la S.A. ha riconosciuto all'ATI appaltatrice la somma di € 4.389.883,64 da corrisondersi in due rate del rispettivo importo di € 1.807.599,14 e di € 2.582.254,49. Inoltre, è stata prevista in tale atto la rinuncia dell'ATI alle riserve proposte successivamente alla domanda di arbitrato. Ove l'atto non fosse stato rispettato le stesse riserve sarebbero tornate in vita. Risulta che la S.A. ha corrisposto solo la prima rata di quanto pattuito ma non la seconda. Ne è derivato un ulteriore contenzioso, con un nuovo lodo arbitrale (nel 2010) ed un nuovo atto transattivo (nel 2013) che ha chiuso definitivamente la vicenda.

Con tale ultimo atto la S.A. si è impegnata a corrispondere all'ATI appaltatrice la somma complessiva di € 6.001.806,10 di cui: € 4.982.200,00 + IVA per il lodo del 2004, € 1.019.606,10 + IVA per il lodo del 2010. La relazione ispettiva, a questo proposito, ha evidenziato come non sia chiaro come si è giunti al riconoscimento della somma di € 4.982.200,00 per il "lodo del 2004". Infatti, il primo lodo del 2004 ha condannato l'Azienda ospedaliera al pagamento della somma di € 4.879.607,86, cifra che con il successivo atto transattivo si è ridotta ad € 4.389.883,64, di cui € 1.807.599 effettivamente

corrisposti; conseguentemente ci si sarebbe aspettato che per il primo lodo la somma da riconoscere - eventualmente - fosse pari ad € 2.582.254,49, cioè a quanto non versato a suo tempo.

La relazione ispettiva ha evidenziato come la fase esecutiva dei lavori suddetti è stata caratterizzata dall'anomalia di due parametri: la durata di realizzazione dell'intervento e l'aumento dei costi. Sul primo parametro è stato osservato che i lavori sono iniziati il 23.3.1998 e sono stati ultimati il 28.3.2006: vale a dire una durata complessiva di 8 anni a fronte dei circa 2 programmati. In altri termini il tempo di esecuzione si è quadruplicato. Sul secondo parametro si osserva che il corrispettivo contrattuale è aumentato da € 13.108.352 (L.25.377.770.000) ad € 16.368.158,2 (L.31.693.173.688), con una differenza in più pari ad € 3.259.806,00, corrispondente a circa il 25% (1/4 in più) dell'originario importo. Al maggiore importo contrattuale occorre aggiungere gli importi che l'Azienda ospedaliera ha riconosciuto all'ATI appaltatrice con l'accordo ex art. 31 bis l. 109/94 e con i due atti transattivi e, cioè: € 307.334,00 (accordo art. 31 bis), € 1.807.599,14 (atto transattivo 2004), € 6.001.806,10 (atto transattivo 2013), per un totale di € 8.116.739,24. Viene inoltre evidenziato che tra maggiori lavori e contenzioso l'Azienda ha sopportato una maggiore spesa di oltre 11 milioni di euro, pari a circa l'84% in più rispetto alle originarie previsioni. Ma oltre a tali voci di costo non giustificate, per le quali potrebbe prospettarsi un danno patrimoniale da quantificarsi nelle sedi opportune, l'Azienda dovrebbe essere chiamata a rispondere anche del danno sociale causato dal ritardo nella messa a disposizione della collettività delle strutture ospedaliere di che trattasi. In sostanza, il riconoscimento dei maggiori importi con gli atti transattivi implica che l'AORN ha ammesso le proprie deficienze nella conduzione dell'appalto per come lamentate dall'ATI appaltatrice e, cioè: anomalo andamento dei lavori; lavori extracontratto; interessi per ritardati pagamenti.

A fronte di quanto sopra evidenziato la S.A., nella nota 168442 del 11.12.2015 ha chiarito che «in considerazione della complessità della procedura in argomento agli atti dell'ufficio è possibile riscontrare al momento la liquidazione dell'importo complessivo di € 6.065.369,95 (con mandati nn. 1200/ del 25/9/2013, 1315 del 16/10/2013 e 1522 del 4/12/2013) a titolo di pagamento dell'atto transattivo finale con il quale sono state chiuse le vertenze tra l'AORN e l'ATI CO.GE.PA. spa - SI EME srl - GRADED spa - Ascensori Bonavolontà srl - Stacchiotti Impianti srl. Non si comprende tuttavia l'importo finale del contenzioso di cui ai vari lodi arbitrari né tantomeno se l'importo di € 1.807.599,14 - pagato per il lodo arbitrale del 2004 - sia stato detratto o meno dall'importo finale della transazione del 2013. Sul punto l'ufficio si riserva di trasmettere gli esiti dell'approfondimento tuttora in corso».

2. Relazione ispettiva del 2.9.2015

La relazione ispettiva di seconda fase ha approfondito gli accertamenti relativamente all'intervento di realizzazione di opere di ristrutturazione dell'ospedale civile di Caserta consistenti in a) realizzazione

di una nuova hall di ingresso, b) ristrutturazione dei reparti di degenza del blocco principale, c) riqualificazione e razionalizzazione degli spazi e percorsi esterni; si tratta in sintesi della realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica nonché della ristrutturazione e adeguamento funzionale e impiantistico del corpo di fabbrica denominato “Blocco A”.

2.1 Storia dell'appalto

Con delibera n. 664 del 30 giugno 2009 sono stati approvati gli atti di gara dell'intervento di cui trattasi con individuazione dell'importo a base d'asta pari a € 12.879.606,99 (importo lavori più oneri di sicurezza) e di € 229.225,25 per la progettazione esecutiva. La gara si è svolta con procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Hanno partecipato alla gara n.4 concorrenti, tutti ammessi alle varie fasi. Il vincitore dell'appalto è risultato un raggruppamento di imprese con capogruppo la ditta Zeppieri Costruzioni S.r.l. con il ribasso dell'1,113%.

Come desumibile dall'atto di collaudo definito di 1° fase, l'esecuzione dei lavori è stata caratterizzata come segue. Dopo la stipula del contratto, avvenuta il 4.01.2010, è stata disposta la consegna parziale dei lavori per il giorno 31.03.2010. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori era stabilito in 800 giorni, di cui 400 per la cosiddetta 1° fase (costruzione nuovo corpo e locali tecnici) e 400 per la 2° fase (ristrutturazione). Nel corso dei lavori sono state redatte 3 perizie di variante attraverso le quali il tempo per l'ultimazione dei lavori è stato aumentato di 470 giorni, elevando la durata complessiva a 1270 giorni.

A causa del mancato pagamento dei primi 7 stati di avanzamento lavori questi sono stati sospesi unilateralmente dall'impresa aggiudicataria il giorno 11.07.2011 ai sensi dell'art. 1460 c.c. e 133 del d.lgs 163/2006. La ripresa è stata disposta con verbale del 9 gennaio 2012 per effetto del pagamento parziale del credito dell'impresa. A fronte dell'importo dei lavori eseguiti di € 8.565.899,44, l'impresa ha avanzato riserve per oltre 2.700.00,00 €. L'intervento risulta collaudato per una «prima fase».

2.2 Valutazioni ispettive – a) progettazione

La progettazione esecutiva è stata redatta dall'appaltatore e l'indagine ispettiva fa riferimento « al vizio originario costituito da un progetto esecutivo che nella parte strutturale risulterebbe redatto in assenza di adeguate indagini geologiche; all'errata previsione della distanza delle cave cui conferire il materiale di risulta; all'inadeguata previsione della ubicazione della centrale elettrica e della sottostazione termica; all'errata previsione della capacità portante di alcuni solai dove posizionare delle apparecchiature tecnologiche».

Il vizio originario sopra indicato della mancanza di adeguate indagini geologiche risulterebbe poi dalla nota dell'ATI appaltatrice del 18.2.2010 di trasmissione alla S.A. del progetto esecutivo stesso e dal fatto che la S.A. non ha consegnato l'area per la nuova costruzione in quanto « il nuovo corpo (...) non è stato oggetto di apposite indagini geologiche aggiornate, e in relazione al medesimo, non sono state ancora ottenute dagli enti competenti le necessarie autorizzazioni per la relativa costruzione».

Nella relazione ispettiva viene evidenziato inoltre che la mancanza o insufficienza delle indagini geologiche ha comportato anche l'inserimento nel contratto di maggiori oneri a causa del rinvenimento di materiale in c.a. nell'area destinata al nuovo corpo di fabbrica.

La S.A. ha controdedotto, per quanto attiene la progettazione, per la parte inerente la distanza dei siti cui conferire il materiale di risulta, che « nel progetto definitivo era stata prevista la voce riferita al conferimento dei prodotti di demolizione presso discarica allocata nel raggio di 10 km. In fase di esecuzione dei lavori la previsione della disponibilità di cave nel raggio predetto si è rivelata non fondata. Più che di errore potrebbe configurarsi come una "superficialità" progettuale che, se evitata a monte, avrebbe comunque determinato un maggior costo iniziale».

Per quanto attiene invece le indagini geotecniche a corredo del progetto definitivo previste ex art. 93, co. 4 del d.lgs 163/2006, la S.A. ha spiegato che «dalla documentazione agli atti dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera è emerso che il progetto definitivo messo in gara contemplava, tra gli altri, il documento "Prospezioni geognostiche mediante sondaggi a carotaggio continuo, prove penetrometriche dinamiche del tipo SPT e prove penetrometriche statiche e del tipo CPT" (...). Il progetto esecutivo elaborato dalla ATI è stato perfezionato, per quanto riguardava gli aspetti strutturali del nuovo corpo di fabbrica da realizzare, soltanto dopo l'acquisizione da parte dell'Azienda Ospedaliera della "Relazione geologica e modellazione sismica"; (...) finalizzata, tra l'altro, al deposito dei calcoli strutturali del nuovo corpo di fabbrica presso l'Ufficio del Genio Civile di Caserta».

Per quanto attiene l'ubicazione della centrale elettrica e della sottostazione termica viene evidenziato che «il progetto definitivo ne prevedeva l'ubicazione all'interno del lato est del corpo di fabbrica del preesistente edificio F, oggetto di ristrutturazione. Seguendo tale previsione, il progetto esecutivo confermava la localizzazione predetta che, occorre rilevarlo, era insediata in luogo del Centro Immunotrasfusionale. Nel corso dei lavori, non essendo stato possibile per l'Azienda Ospedaliera reperire una nuova e confacente destinazione del suddetto Centro, la stessa SA ha richiesto la conservazione del Centro nel plesso ove era allocata e, per conseguenza, lo spostamento della centrale elettrica e della sottostazione termica.»

Nelle controdeduzioni la S.A. ha fornito chiarimenti anche per quanto attiene la capacità portante dei solai evidenziando che «La diversa localizzazione dei gruppi frigo, delle macchine UTA e della sottocentrale termofrigorifera consegue alla mancanza di parti estese di solaio (copertura solo con pannelli sandwich) e, per quelli esistenti, alla inidoneità costruttiva dei solai a supportare i pesi ordinari delle macchine e dei fasci tubieri. L'effetto è riconducibile ad una errata valutazione progettuale, in sede tanto di progetto definitivo, quanto di progetto esecutivo, che sarebbe stata evitabile tramite una più attenta valutazione del solaio di copertura dell'edificio esistente attraverso prove di carico e saggi invasivi che avrebbero tuttavia dovuto svolgersi in fase di effettivo esercizio del plesso ospedaliero oggetto dei lavori di ristrutturazione. Va rilevato che il maggior costo dovuto alla riallocazione delle

predette dotazioni impiantistiche, quantificato dalla perizia di variante n. 2 in € 68.722,61 è stato comunque posto a totale carico dell'appaltatore».

2.3 Valutazioni ispettive – b) le perizie di variante

La prima variante è stata redatta nel marzo 2012 ed approvata con delibera della S.A. n. 274 del 26 aprile 2012. In tale delibera è indicato che «si è reso necessario apportare alcune modifiche al progetto di appalto conseguenti al miglioramento dell'opera ed alle sue funzionalità (art. 132, comma 3, seconda parte del D.Lgs. 163/2006)» e che le innovazioni al progetto in esecuzione consistono in «sostituzione degli avvolgibili esistenti; inserimento sgusci di raccordo ai pavimenti dei servizi igienici; fornitura e posa in opera di fasce paracolpi, corrimano e paraspigoli; spostamento armadi Rack; sovrapprezzo per maggiore distanze delle cave per il trasporto a scarica del materiale di risulta; nuova ubicazione della cabina elettrica e della sottocentrale termica e di condizionamento al fine di non occupare il reparto di immunoematologia così come previsto dal progetto, allo stato attuale non altrimenti allocabile ».

A questi interventi occorre aggiungere quelli elencati nell'atto di sottomissione relativo alla variante vale a dire: opere edili, impianti elettrici, impianti meccanici, locale per materiale sporco con servizi igienici, ristrutturazione della scala esterna laterale corpo A, riconoscimento di maggiori oneri per rinvenimento di trovanti, costituenti residui di strutture in c.a. della vecchia Camera calda nell'area dello scavo del nuovo corpo. A seguito di questa variante l'importo netto dei lavori è passato da € 12.309.651,00 ad € 13.199.604,68, con un aumento di netti € 889.953,68. Con la stessa variante sono stati concessi 400 giorni di maggior tempo per la ultimazione dei lavori.

La variante viene qualificata dalla S.A. come rientrante nella fattispecie di cui all'art. 132, comma 3, seconda parte ovvero come variante finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché le variazioni introdotte non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Dalla relazione ispettiva si evince invece che «tutte le "innovazioni" di cui al precedente elenco sono prive del requisito di legge in ordine alle circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. Nel senso che trattasi di interventi della cui necessità l'Amministrazione ne doveva essere a conoscenza prima dell'appalto, così come pure l'impresa appaltatrice che ha redatto il progetto esecutivo. Le variazioni relative al sovrapprezzo per le cave, alla nuova ubicazione della cabina elettrica ed i maggiori oneri per il rinvenimento dei trovanti non solo non sono qualificabili come migliorie (imprevedibili) ma sembrano veri e propri errori/carenze progettuali».

Viene inoltre rilevato l'esorbitante maggior tempo concesso per l'ultimazione dei lavori rispetto a quello contrattuale.

La seconda variante è stata redatta su proposta dell'appaltatore ed approvata dalla S.A. con

delibera n. 508 del 17 giugno 2013. Le motivazioni della variante, come desunto dalla citata delibera sono le seguenti: « che l'A.T.I. nel corso dell'avanzamento delle opere, ha ravvisato la necessità di delocalizzare alcune macchine a servizio degli impianti meccanici (gruppo frigo) a causa della ravvisata insufficienza portante di parte dei solai di copertura su cui il progetto prevedeva l'installazione di dette macchine; che l'A.T.I., a seguito delle esigenze di cui al punto precedente, in data 29.01.2013 prot. n. 1058, ha trasmesso una serie di elaborati tecnici atti a comprovarne la necessità, informando la UOC Ingegneria Ospedaliera sulla opportunità di redigere una perizia di variante in corso d'opera n. 2 senza incremento di spesa contenente le migliorie prospettate».

Il D.L. ha chiarito che l'incremento nel computo di perizia pari ad € 68.722,61 sarebbe stato assorbito dall'appaltatore.

Nella relazione ispettiva viene evidenziato come « anche detta variante viene esplicitamente qualificata come fattispecie di cui all'art. 132, comma 3 del D.lgs 163/2006 (migliorie dovute a circostanze sopravvenute ed imprevedibili). Viceversa detta variazione deve qualificarsi come errore progettuale, posto che la possibilità di ubicare le macchine su dei solai di copertura andava verificata in sede di progettazione esecutiva e non in corso d'opera».

La terza variante è stata approvata con delibera dell'AORN n. 161 del 18 marzo 2014 in cui è fornita la seguente motivazione della sua necessità: «che, nel corso dell'avanzamento dei lavori, è emersa la necessità di provvedere alle seguenti attività non previste dal contratto in esecuzione: sgombero dei locali della cabina elettrica esterna dai vecchi apparati in disuso, ubicazione dei gruppi elettrogeni esternamente, in un'area adiacente alla cabina elettrica, essendo stati utilizzati per l'installazione dei compressori dell'impianto del vuoto dei gas medicinali i locali inizialmente individuati per l'installazione dei gruppi elettrogeni».

Con tale variante l'importo dei lavori è aumentato di circa 63.000,00 € ed è stato concesso un maggior tempo utile di 70 giorni. Detta variante, come desumibile dalla relazione del RUP annessa alla citata delibera 161/2014, è stata qualificata come fattispecie ex art. 132, comma 1, lettera c) ovvero per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale.

Dalla relazione ispettiva si desume che anche detta motivazione viene ritenuta incoerente con il dettato normativo, «posto che trattasi di lavori su apparecchiature impiantistiche e locali ed aree privi di qualsiasi "specificità" e tanto meno di variante dovuta a rinvenimenti imprevisi o imprevedibili. Sembra, invece, che la variante sia dovuta più a necessità sopraggiunte dell'Amministrazione o a scelte discrezionali della medesima Amministrazione.

In conclusione, quindi, il progetto si è rivelato incompleto/errato, come dimostra l'introduzione delle varianti sopra descritte, indipendentemente dal loro impatto economico, che non si è potuto

adeguatamente apprezzare per la mancata produzione in sede ispettiva della stima comparativa per distinte voci di lavorazione che avrebbe dovuto accompagnare le tre perizie di variante».

In merito a tale aspetto la S.A. ha controdedotto che «si specifica che le seguenti lavorazioni: sostituzione degli avvolgibili; realizzazione di sgusci di raccordo ai pavimenti dei servizi igienici; fornitura e posa in opera di fasce paracolpi, corrimano e parasigoli, costituiscono lavorazioni aggiuntive e non "correttive" di errate previsioni progettuali, corrispondendo all'opportunità di conseguire nel corso dei lavori un "miglioramento dell'opera e della sua funzionalità". Lo spostamento degli armadi rack si configura come una lavorazione di dettaglio. La terza perizia di variante comprende lavorazioni di dettaglio dovute ad imprevisti in quanto gli spazi previsti in progetto per l'allocazione dei gruppi elettrogeni non erano più disponibili per tale destinazione in quanto già occupati per sopravvenute esigenze di carattere tecnico-sanitarie (compressori dell'impianto del vuoto dei gas medicinali)».

2.4 Valutazioni ispettive – c) la capacità gestionale dell'amministrazione

Nella relazione ispettiva vengono evidenziate alcune problematiche connesse con la capacità gestionale dell'amministrazione; nel dettaglio:

- disinvoltura con la quale l'Amministrazione ha introdotto variazioni al contratto e assecondato le richieste dell'ATI appaltatrice, per come chiaramente emersa dall'esame delle varianti;
- approssimata valutazione da parte della stazione appaltante della necessità di operare per fasi distinte in quanto dagli atti di gara non risulta chiaramente l'articolazione in due fasi sebbene desumibile dal disciplinare di gara. Tale impostazione ha comportato che tutte le opere individuate come di prima fase sono state oggetto di uno specifico atto di "collaudo" da ritenersi parziale rispetto all'intero ambito contrattuale;
- carenza nel controllo dei tempi di esecuzione dei lavori. Il tempo complessivo per dare ultimati i lavori era contrattualmente stabilito in 800 gg naturali e consecutivi cui sono stati aggiunti 400 giorni con la prima variante, 70 giorni con la seconda variante e 155 giorni di "proroga" per tener conto della sospensione disposta unilateralmente dall'impresa (per mancati pagamenti). Pertanto i giorni complessivi per dare i lavori ultimati risultano essere 1425. A partire dalla consegna parziale dei lavori del 31.03.2010 si sono susseguiti ulteriori 9 verbali di consegne parziali. A fronte di essi vi è la sola sospensione dei lavori disposta dall'impresa ed un solo verbale di ripresa lavori. Stando così le cose i lavori si sarebbero dovuti concludere entro il marzo 2014 alla luce della previsione del Capitolato Speciale che individua gli effetti della consegna e con essi la decorrenza dei termini nel primo verbale di consegna parziale. Eventuali impedimenti al

proseguo dei lavori secondo i termini previsti avrebbero dovuto essere formalizzati attraverso la redazione di appositi verbali di sospensione dei lavori atti a garantire esigenze di certezza ed un corretto monitoraggio dei termini da parte della stazione appaltante. Inoltre non risulta la predisposizione di un programma operativo dettagliato dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice che tenga conto di tali consegne parziali, prevedendo, nei sensi previsti dal capitolato speciale la durata dei lavori nelle zone non consegnate ed il termine entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone avrebbero dovuto essere consegnate.

La S.A., con la relazione dell'attuale Direttore dell'UOC, ha comunicato che «non si ritiene di controdedurre in merito ai rilievi mossi nella relazione ispettiva in quanto la ricostruzione dell'iter procedimentale effettuata sugli atti d'ufficio conferma la disinvoltura e la superficialità della conduzione del procedimento da parte del RUP *pro tempore*.»

2.5 Valutazioni ispettive – d) tenuta del Registro di Contabilità

L'attività ispettiva ha evidenziato che sino al 4° SAL esisteva una contabilità non ufficiale e che gli stessi 4 SAL sono stati emessi sulla base di una documentazione informale, violando le disposizioni di cui agli artt. 188, 189, 193 e 194 del DPR 207/2010 (ovvero i corrispondenti articoli del DPR 554/1999). A questo proposito la S.A. nelle controdeduzioni ha ribadito quanto espresso in merito al precedente punto inerente le capacità gestionali dell'amministrazione.

2.6 Valutazioni ispettive – e) contenzioso

In esito all'ispezione si rileva che « Il corso dei lavori ha visto l'instaurarsi di un contenzioso tra le parti, interamente riconducibile alla incongruente programmazione e gestione della fase esecutiva dei lavori. Infatti, come può desumersi dal riepilogo delle riserve presenti sul registro di contabilità n. 2 (all.13), l'impresa appaltatrice ha inserito riserve per € 2.714.349,00 (...) dette riserve attengono a: anomalo andamento dei lavori; ridotta produttività, illegittimo frazionamento della consegna dei lavori; illegittima sospensione dei lavori ».

Sul contenzioso la S.A. con relazione del Direttore dell'UOC, trasmessa con nota 168442 del 11.12.2015 ha informato che «L'ATI Gruppo Zeppieri Costruzioni srl - Iteon spa, nel corso dell'esecuzione delle opere di prima parte, provvedeva ad iscrivere sul registro di contabilità riserve per un importo complessivo di € 2.714.349,12. L'AORN in data 20/07/2015 dava corso allo spostamento di utenze e suppellettili dall'ala dell'edificio F oggetto dei futuri lavori di seconda parte all'ala ovest costituente la parte dell'edificio F già ultimata. Dopodiché lo scrivente, nel frattempo nominato RUP, avviava una interlocuzione con l'ATI finalizzata a definire bonariamente le controversie fino a quel punto insorte con l'AORN, onde valutare la possibilità di riprendere il procedimento ed avviarlo ad una conclusione certa nel solo interesse di addivenire alla conclusione dei lavori in maniera celere, dato anche il tempo trascorso per la prima parte dei lavori. In esito a tale attività, la trattativa si è conclusa

prevedendo i seguenti patti: -l'AORN si impegna a consegnare liberi da persone e cose e da qualsiasi altro impedimento le aree oggetto dei restanti lavori; -l'ATI si impegna a consegnare entro 60 giorni dalla ripresa dei lavori il piano terra dell'ala ovest; -il termine per dare completi ed ultimati i lavori della seconda parte viene convenuto in 400 giorni dalla ripresa dei lavori, anche per recuperare il ritardo verificatosi nella prima parte dei lavori;- è in corso di redazione schema di accordo, già definito per le vie brevi con l'impresa, per la definizione transattiva delle riserve, finora quantificate in € 2.714.349,12 e avviate a soluzione bonaria con parere favorevole del RUP, per € 350.000,00; -l'AORN si impegna a rispettare i termini di pagamento per i crediti che l'ATI maturerà nel corso dei lavori di seconda parte. Dei patti sopra elencati è in corso di firma il relativo atto transattivo prodromico alla ripresa dei lavori.»

Nel corso dell'audizione del 8.4.2016, svoltasi presso l'Ufficio istruttore, il Tecnico Sovraordinato ha presentato una breve memoria in cui viene evidenziato che l'atto transattivo in corso di elaborazione «contiene alcuni aspetti contrattuali che sono stati oggetto dei rilievi prodotti dall'ANAC e specificatamente: - i tempi contrattuali già oltremodo dilazionati e di incerta valutazione in quanto non raffrontabili con un piano operativo, quest'ultimo sembra mai aggiornato; la suddivisione in fasi delle consegne con la produzione di un certificato di collaudo senza esaurimento del contratto. In tale documento, tra l'altro, sono rinvenibili elementi incongruenti, rispetto alla documentazione prodotta (relazioni D.L. e RUP), che riguardano il tempo contrattuale e le interruzioni dei lavori, introducendo inoltre un improbabile calcolo del tempo utile ed un riferimento ad una non meglio individuata "interruzione di fatto dal 25/05/2014 ad oggi"; un ulteriore aumento dei costi dell'opera in quanto l'atto transattivo determina il riconoscimento economico di € 350'000,00 a fronte di un precedente atto transattivo, richiamato nella proposta di delibera, che ha generato il pagamento di una ulteriore spesa € 402.882,78 imputata ad interessi sui pagamenti. La visione dell'atto transattivo ha fatto rilevare, inoltre, l'improcedibilità della liquidazione delle ritenute di legge, quest'ultime svincolabili solo in sede di stato finale e del relativo collaudo, oltre l'incomprensibile impegno della Stazione Appaltante richiamato nell'art. 2.5 dell'accordo pattizio. L'atto transattivo proposto alla Commissione per l'approvazione, sembra derivare da una iniziativa autonoma dell'ufficio competente finalizzata a contenere le pretese economiche dell'impresa, formulate dalla stessa nel corso dei lavori della cosiddetta "1° fase", onde scongiurare ogni possibile controversia derivante dalla succitata "fase conclusa" con un collaudo non riscontrabile contrattualmente. Per quanto sopra esposto rimane necessario approfondire gli aspetti che hanno interessato i rilievi dell'ANAC ai fini di una corretta definizione della procedura che l'Azienda deve adottare».

2.7 Valutazioni ispettive – considerazioni conclusive in merito all'intervento di Progettazione esecutiva e realizzazione di opere di ristrutturazione ospedale civile di Caserta

Sono stati rilevati elementi di irregolarità rispetto alla normativa degli appalti pubblici che hanno riguardato in particolare: una progettazione esecutiva incompleta/inadeguata; tre perizie di variante di

dubbia legittimità; tempi di esecuzione particolarmente dilatati rispetto a quanto inizialmente previsto; un contenzioso tra le parti di rilevante importo; un aumento di costi, sia per effetto delle varianti che per il contenzioso; un danno, in termini di mancato e/o ritardato uso delle strutture ospedaliere destinate ad un importante scopo sociale per la collettività locale a causa della eccessiva durata dei lavori; danno che, verosimilmente, è destinato a protrarsi ulteriormente.

Ritenuto in diritto

Con riferimento agli interventi oggetto della prima visita ispettiva, pur prendendo atto che la S.A. ha revocato alcuni di tali affidamenti, si ribadisce quanto evidenziato nella comunicazione delle risultanze istruttorie in quanto la S.A.:

1. ha operato un frazionamento degli interventi di manutenzione nel triennio 2012/2014 sottraendo al confronto concorrenziale lavori di importo complessivamente non trascurabile, eludendo, di fatto, le procedure di affidamento più rigorose che si sarebbero rese necessarie procedendo ad adeguata programmazione delle attività manutentive ed all'accorpamento delle stesse per un determinato periodo temporale, in contrasto con l'art. 29 del d.lgs. 163/2006 e con il rispetto dei principi di cui all'art. 2 del medesimo Codice;
2. i n. 7 lavori di modesto importo esaminati risultano derivare da esigenze estemporanee, utili a fronteggiare situazioni contingenti e, pertanto, la S.A. appare non aver avuto alcuna programmazione dei lavori, in aperto contrasto con le disposizioni dell'art. 128 del d.lgs. 163/2006;
3. in diversi casi l'elenco dei nominativi delle imprese da invitare era esplicitato nella delibera di approvazione degli atti e di indizione gara e trattasi di delibera soggetta a pubblicazione; si è pertanto creato il potenziale pericolo di inquinamento della gara, violando le disposizioni di cui all'art. 13, commi 2, lett. b) e 3 del D.LGS 163/2006;
4. per quanto attiene l'intervento sui padiglioni Z e W permane la mancanza di motivazioni su come si sia giunti con l'atto transattivo del 2013 al riconoscimento della somma di € 4.982.200.00 per il "lodo del 2004";
5. per il medesimo intervento si rilevano una quadruplicazione dei tempi di esecuzione ed una maggiorazione delle spese di € 11.000.000,00 (84% in più) per effetto di varianti e contenzioso;
6. in relazione a quanto sopra si prospetta un danno patrimoniale per le maggiori spese sostenute e un danno sociale per il ritardo nella messa a disposizione della comunità delle strutture ospedaliere.

Per quanto attiene l'intervento di ristrutturazione oggetto della seconda visita ispettiva, anche alla luce di quanto riportato nelle controdeduzioni, permangono criticità in relazione alla carenza di esaustive indagini geotecniche, previste nel progetto definitivo ex art. 93, co. 4 del d.lgs 163/2006; risulta infatti che « il progetto definitivo messo in gara contemplava, tra gli altri, il documento "Prospezioni geognostiche mediante sondaggi a carotaggio continuo, prove penetrometriche dinamiche del tipo SPT e prove penetrometriche statiche e del tipo CPT" (...)»; tuttavia solo in sede di esecutivo le indagini risulterebbero essere state completate da relazione geologica finalizzata alla redazione dei calcoli delle strutture; è da confermare, pertanto, una carenza, quantomeno parziale, della documentazione tecnica in materia.

Si confermano gli altri rilievi e le criticità evidenziate nella relazione istruttoria, vale a dire:

1. la carenza nel controllo dei tempi di esecuzione; dagli iniziali 800 gg si è passati, a causa di varianti e proroghe, a 1425 e non si è fatto ricorso, a fronte di impedimenti nelle lavorazioni, alla redazione di appositi verbali di sospensione; si richiama a proposito l'art. 154, co. 7 del d.p.r. 207/10 inerente le consegne parziali che, a sua volta, richiama l'art. 158 sulla sospensione dei lavori («in caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 158»);
2. che le prime due varianti non appaiono qualificate come fattispecie ex art. 132, co. 3 del Codice né la terza ex art. 132, co. 1 lett. c) del Codice (sebbene nelle controdeduzioni circa la terza variante la S.A. parli di lavorazioni di dettaglio dovute ad imprevisti); tali varianti, come da relazione ispettiva, appaiono di fatto connesse a progettazione incompleta/errata;
3. la mancanza di contabilità ufficiale fino al 4° S.AL. in violazione della normativa sull'argomento del D.P.R. 207/10 sopra citata;
4. l'instaurarsi di un rilevante contenzioso che, al di là delle specifiche ragioni delle parti in causa, si sarebbe potuto evitare o limitare con una coerente programmazione e gestione della fase esecutiva.

Al riguardo è stata richiesta alla S.A., con l'invio delle risultanze istruttorie, di comunicare l'adozione di interventi correttivi a fronte delle contestazioni delle irregolarità segnalate.

La S.A., a questo proposito, ha comunicato che è in corso di redazione un atto transattivo; tale atto dovrà, chiaramente, tener conto della reciprocità delle concessioni e fornire chiare indicazioni su come ripristinare i corretti termini temporali. In particolare, atteso che con tale

atto si perviene al riconoscimento, a favore dell'impresa di una ulteriore somma, oltre a quanto già riconosciuto per i lavori eseguiti e per interessi su ritardati pagamenti, e ad un sostanziale ripristino, all'attualità, dei termini di esecuzione inizialmente previsti per l'esecuzione dei lavori di seconda fase, appare necessario che tale atto sia adeguatamente supportato da puntuali valutazioni circa l'adeguatezza del riconoscimento economico, quantificando i maggiori oneri sostenuti e riconoscibili all'appaltatore, al netto di eventuali responsabilità dello stesso.

Anche in relazione alla rideterminazione dei tempi di esecuzione dei lavori residui, dovranno essere previamente valutate la congruità degli stessi, escludendo eventuali responsabilità dell'appaltatore in relazione al protrarsi di tali tempi.

Si ritiene, inoltre, necessario che la S.A., in relazione alle criticità emerse in corso d'opera e agli effetti economici e di protrazione dei tempi di esecuzione delle stesse, valuti le responsabilità dei progettisti e di soggetti interni alla stessa stazione appaltante, per l'adozione, nel caso, dei conseguenti provvedimenti.

Circa quanto evidenziato dal Tecnico Sovraordinato in relazione alla produzione di un certificato di collaudo senza esaurimento del contratto (collaudo relativo ai lavori di c.d. 1° fase), si ritiene che tale atto possa concretizzare più propriamente un atto finalizzato alla presa in consegna anticipata delle opere già realizzate, nelle more del collaudo, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010 (già art. 200 del D.P.R. 554/1999).

Tutto ciò considerato e ritenuto

DELIBERA

- preso atto delle relazioni ispettive e delle controdeduzioni fornite dalla S.A., si confermano le criticità già evidenziate nella comunicazione delle risultanze istruttorie, riportate nel precedente «ritenuto in diritto»;
- con riferimento all'intervento di ristrutturazione dell'ospedale si invita la S.A. a valutare le eventuali problematiche connesse con responsabilità interne e valutare se effettuare azioni di rivalsa nei confronti dei progettisti in quanto si evidenziano carenze progettuali e carenze nella documentazione;
- in relazione all'ipotesi di atto transattivo finalizzato alla ripresa dei predetti lavori, si evidenzia la necessità che lo stesso sia adeguatamente supportato da valutazioni circa l'adeguatezza del riconoscimento economico all'impresa e della rideterminazione dei tempi di esecuzione;
- si invita la S.A. a riferire in merito alla ripresa dei lavori e alla definizione del contenzioso per quanto attiene il medesimo intervento;
- dispone l'invio da parte dell'Ufficio Vigilanza Lavori della presente deliberazione alla S.A;

- dispone l'invio della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti per i profili di competenza;
- invita, infine, l'Amministrazione a pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito istituzionale nella sezione trasparenza

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 aprile 2016

Il Segretario, *Maria Esposito*